

VIII GRUPPO - REATI CONTRO LA SALUTE PRIVATA E PUBBLICA E CONTRO L'INCOLUMITÀ PRIVATA E PUBBLICA

Referente: Donini

Componenti: Castronuovo, Gambardella, Gargani, Masera, Pulitanò, Ruga Riva, Zirulia

RELAZIONE FINALE - SINTESI

Sez. I: Tutela della vita e della salute (sicurezza del lavoro, degli alimenti, dei farmaci): p. 1.

Sez. II: Reati ambientali: p. 4.

Sez. III: Disciplina degli stupefacenti: p. 5.

I. TUTELA DELLA VITA E DELLA SALUTE (SICUREZZA DEL LAVORO, DEGLI ALIMENTI, DEI FARMACI) D. CASTRONUOVO, A. GARGANI, S. ZIRULIA

1. Il gruppo di lavoro intende anzitutto insistere sulla necessità di affrontare le problematiche inerenti alla tutela della salute nei settori in esame attraverso un approccio non limitato all'angolo visuale del penalista, bensì multidisciplinare, dal quale emerga l'architettura complessiva delle risposte che l'ordinamento è in grado di fornire, e dunque anche le specifiche lacune che occorre colmare. Ciò consentirebbe di mettere meglio a fuoco gli obiettivi di un intervento riformatore a tutto tondo, riservando la sanzione penale alle violazioni più gravi e in quest'ottica riflettere sulla configurabilità di norme incriminatrici in grado di intercettare le peculiarità delle condotte e delle offese che caratterizzano i settori in esame come parti significative del “diritto penale della prevenzione”, valutando altresì l'opportunità di abolire le fattispecie di natura meramente contravvenzionale disseminate nella normativa complementare.

2. Allo scopo di arricchire la riflessione indirizzata alla riforma con le esperienze provenienti da altri ordinamenti, è stata condotta un'indagine di taglio comparatistico, che ha preso in esame l'assetto delle discipline in tema di ambiente, sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare e dei medicinali in alcuni ordinamenti europei (Francia, Germania, Regno Unito, Spagna) e negli Stati Uniti (questi ultimi limitatamente alla sicurezza sul lavoro ed all'ambiente). I risultati delle ricerche sono illustrati nei *report*, suddivisi per Paese, pubblicati sul sito dell'Associazione. Inoltre, la relazione del gruppo ha provveduto a “sistematizzare” i contenuti dei *reports* all'interno dei undici “contenitori” concettuali che fotografano altrettanti momenti significativi di una riflessione in chiave riformatrice e che in questa sede si limita ad elencare: 1. Collocazione (endo- o extra-codicistica) delle fattispecie incriminatrici nelle materie indagate; 2. Assetto complessivo di questi corpi di disciplina come sottosistemi di tutela o meno; 3. Tipologia delittuosa o contravvenzionale di questi reati; 4. Struttura normativa delle incriminazioni; 5. Individuazione del bene giuridico tutelato; 6. Struttura offensiva (danno, pericolo concreto, pericolo astratto/presunto); 7. Schema di “imputazione soggettiva”; 8. Selezione del penalmente rilevante attraverso la combinazione tra struttura oggettivo-offensiva e soggettiva della fattispecie; 9. Modulazione delle risposte sanzionatorie; 10. Eventuale rilevanza della reiterazione delle violazioni (per la stessa configurazione dell'illecito o nella modulazione della risposta sanzionatoria); 11. Eventuale previsione di una responsabilità dell'ente collettivo.

3. In prospettiva di riforma, alla luce dell'indagine comparata e, in particolare, della figura generale di *délit de mise en danger de la personne d'autrui*, di cui all'art. 223-1 c.p. francese, si è discusso in ordine alla plausibilità politico-criminale di una categoria di illeciti suscettibili

di essere qualificati in termini di “*delitti di pericolo individuale*”. Con tale denominazione si è inteso rivolgere l’attenzione ai delitti, incentrati sul pericolo incombente sul singolo individuo, che, idealmente, possono considerarsi a metà strada fra i reati contro persone determinate (tradizionali delitti di evento: lesioni personali e omicidio) e i reati di pericolo collettivo (aventi ad oggetto i beni personali di una pluralità indeterminata di individui).

Si è così inteso verificare la fondatezza di una categoria destinata, da un lato, a sopperire alle criticità che l’accertamento del nesso causale comporta nell’ambito dei tradizionali delitti di evento dannoso, dall’altro, a fornire ‘copertura’ penale alle ipotesi di messa in pericolo di beni personali che non rientrino né nel tentativo di lesioni personali o di omicidio, né nelle fattispecie di pericolo comune, inteso come pericolo collettivo incombente su una pluralità indeterminata di consociati (c.d. disastro sanitario).

Le nuove forme di anticipazione della tutela, sussidiarie rispetto al tentativo di omicidio e di lesioni personali e al contempo eterogenee rispetto al calibro “collettivo” di tutela presupposto, di regola, dalle fattispecie criminose contro l’incolumità e la salute pubblica, potrebbero comprendere non soltanto le condotte colpose pericolose per la vita o l’incolumità individuale, ma anche gli atti idonei a realizzare gli illeciti di cui agli artt. 582 e 575 c.p., posti in essere con dolo eventuale, nonché le fattispecie “*sui generis*” di pericolo individuale che sono, tuttora e – si ritiene – in maniera sistematicamente “spuria”, previste nell’ambito dei delitti di pericolo comune mediante violenza e mediante frode. Da quest’ultimo punto di vista, è stato osservato in dottrina il fatto che vi sono due modi di intendere l’incolumità pubblica e correlativamente il “pericolo comune”: in una dimensione *collettiva* (accezione dominante in relazione alle fattispecie di cui al Titolo VI) e in una dimensione *individuale*, ove ‘comune’ significa “di chiunque” si trovi in una determinata situazione, a prescindere dalla sua identità, dal suo essere Tizio piuttosto che Caio, in quanto è indifferente la posizione assunta dal singolo rispetto alla situazione concreta. In questo senso, è indubbio che all’interno del Titolo VI del codice penale siano individuabili disposizioni caratterizzate da una peculiare bipolarità teleologica, in quanto finalizzate sia alla prevenzione di proiezioni offensive di portata collettiva (pluripersonale e indeterminata), sia alla prevenzione di offese di calibro “individuale”, ossia incidenti su singole persone, sia pur considerate in forma indeterminata (il riferimento è, in particolare, agli artt. 437, 451, 445 c.p.).

Per quanto concerne la possibile collocazione dei delitti di pericolo individuale, si ritiene che possano astrattamente essere inseriti o all’interno di un autonomo e innovativo Titolo XII-bis del codice penale, intitolato “*Dei delitti di pericolo individuale*”, di seguito ai “*Delitti contro la persona*”; o, in alternativa, con la stessa denominazione, all’interno di un nuovo Capo IV, collocato nel Titolo VI (“*Delitti contro l’incolumità pubblica*”) e intitolato “*Dei delitti di pericolo individuale*”. Quest’ultima soluzione consentirebbe di mantenerli all’interno del *genus* “pericolo comune”, sia pur con una più netta e feconda distinzione rispetto al diverso “calibro” offensivo sotteso alle fattispecie incentrate sul disastro.

Le fattispecie di pericolo individuale non dovrebbero assumere portata e carattere generale (sulla falsariga del delitto di *mise en danger de la personne d’autrui*, previsto dall’art. 223-1 c.p. francese): dovrebbero, invece, essere previste specifiche e tassative figure, espressive di istanze preventive meritevoli di particolare considerazione dal punto politico-criminale, quali il rischio di malattia professionale, quello connesso alla somministrazione o consegna di medicinali, quello di contagio di virus (divenuto di particolare rilievo, per ragioni evidenti, negli ultimi mesi); nonché i rischi derivanti dalla cessione di sostanze stupefacenti.

Dal punto di vista degli stadi di tutela, si dovrebbe privilegiare il modello del pericolo “astratto-concreto”, incentrando il relativo giudizio prognostico sul parametro della miglior scienza ed esperienza del momento di realizzazione della condotta e su una base circostanziale che prescinde dalle concrete o peculiari condizioni psico-fisiche e di salute in cui versò il soggetto passivo dell’azione, in riferimento, dunque, alla rilevante e generica probabilità di

verificazione dell'evento dannoso: ciò anche al fine di evitare l'eventuale ricorso giudiziale a criteri ermeneutici *in malam partem*, ispirati al principio di precauzione.

Ulteriori profili affrontati durante le discussioni sull'introduzione dei reati in parola hanno riguardato: l'opportunità o meno di subordinare la punibilità della condotta pericolosa al verificarsi di successivi eventi pregiudizievoli in danno della persona esposta al pericolo, in funzione assimilabile ad una condizione oggettiva di punibilità; l'imputazione a titolo di dolo eventuale e l'esclusione della colpa lieve; il regime della procedibilità (ritenendo preferibile quella d'ufficio).

Sul fronte sanzionatorio, i livelli edittali di pena dovranno essere proporzionati e coerenti rispetto al disvalore del fatto (debitamente distanziati, dunque, dalle cornici edittali dei delitti - dolosi e colposi - di omicidio e di lesioni personali), optando a favore della restrizione al minimo della previsione della pena detentiva in caso di condotta colposa e del conseguente ricorso a misure sanzionatorie di contenuto interdittivo-inabilitante, calibrate e aderenti alla tipologia di attività esercitata. *At last but not least*, sarebbe utile prefigurare la rilevanza graduabile (in chiave di mitigazione della pena ovvero di estinzione del reato, qualora non si ritenesse opportuno subordinare la punibilità della condotta di pericolo al verificarsi dell'evento di danno) di condotte di neutralizzazione del pericolo e di ripristino di condizioni di sicurezza, secondo i moduli già positivamente sperimentati nell'ambito della tutela della sicurezza e della salute del lavoro.

4. Il gruppo di lavoro si è altresì soffermato sulle controverse problematiche di imputazione di eventi lesivi accertati a livello di popolazione sulla base di studi epidemiologici. Sul punto il gruppo di lavoro ha avviato una riflessione collegiale, concordando sulla necessità di affrontarle nelle loro molteplici sfaccettature, tra le quali spiccano la tipologia dell'offesa, il suo inquadramento tra i reati contro la persona o l'incolumità pubblica, la valutazione della prova scientifica, nonché i riflessi sul fronte di altri istituti (ad es. consumazione, prescrizione, risarcimento del danno). Considerata la perdurante vivacità del dibattito in materia, si è ritenuto per il momento più proficuo stimolare la prosecuzione del confronto e l'approfondimento critico, anziché formulare conclusioni anche soltanto a carattere provvisorio.

5. Analogamente a quanto riscontrato sul versante del nesso causale (v. *supra*, n. 3.2.), anche la tipicità colposa ha subito, nel contesto delle prassi giurisprudenziali italiane, un costante processo di erosione e "flessibilizzazione", che ne ha fortemente ridotta la capacità selettiva delle condotte meritevoli di sanzione penale. Fermo restando che una parte almeno delle problematiche accennate potrebbero essere efficacemente affrontate già sul piano ermeneutico, nondimeno è evidente come puntuali interventi di carattere riformatore potrebbero facilitare la transizione verso una concezione della colpa nel complesso meno evanescente di quella attuale e orientata ad una corretta valutazione del "rischio consentito" in chiave limitativa della responsabilità.

Anche dall'analisi comparatistica, del resto, è emersa chiaramente la preoccupazione – tanto più significativa essendo trasversale ad ordinamenti diversi sia per tradizione giuridica che per scelte di politica criminale negli specifici settori considerati – di delimitare la portata dell'intervento penale alla luce di un'attenta ricostruzione del "*duty of care*" esigibile in capo all'agente che realizza condotte strutturalmente pericolose, al fine di evitare che la sanzione diventi una conseguenza pressoché automatica ogniquale volta il pericolo venga a concretizzarsi o addirittura sfoci in danno.

II. I REATI AMBIENTALI

C. RUGA RIVA

1. L'analisi dei reati ambientali nell'ambito di un gruppo di lavoro dedicato ai reati contro l'incolumità pubblica e privata si giustifica in forza degli stretti rapporti tra ambiente e persona umana, particolarmente evidenti nelle società fortemente antropizzate e industrializzate come la nostra.

Sebbene sia pensabile una tutela penale dell'ambiente in quanto tale, a prescindere da proiezioni offensive verso l'incolumità pubblica o privata, l'attuale disciplina codicistica italiana, per quanto esplicitamente dedicata ai delitti contro l'ambiente, non manca di collegare l'offesa ambientale a pericoli o danni per l'incolumità pubblica o per l'integrità fisica di singole persone.

Così, nel titolo VI-*bis* del c.p., dedicato ai reati contro l'ambiente, compaiono gli artt. 452-*ter* (morte o lesioni come conseguenza di inquinamento ambientale) e 452-*quater* n. 3 (disastro ambientale con offesa alla pubblica incolumità).

Ancora, il traffico di materiale ad alta radioattività è aggravato se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone (art. 452-*sexies* c.p.).

Analogamente in altri ordinamenti pericoli per l'incolumità pubblica o eventi di danno alla integrità fisica o alla salute individuale fondano circostanze aggravanti della fattispecie base di inquinamento¹ o, più raramente, rappresentano un elemento di fattispecie posto in alternativa ad altri eventi di natura più strettamente ambientale.²

2. Del resto la stessa Direttiva 2008/99 CE sulla tutela penale dell'ambiente ha uno spettro di tutela anfibio, pretendendo l'incriminazione sia di fatti che "provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone...", sia "...danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora..." (art. 3).

Il legislatore europeo non ha d'altro canto posto alcun vincolo ai Paesi membri circa la collocazione dei reati ambientali nei rispettivi ordinamenti e circa i nessi eventuali tra ambiente

¹ Così in Germania l'art. 330 StGB, intitolato "Reato ambientale. Casi di particolare gravità", prevede sensibili aggravamenti di pena rispetto alle figure base di inquinamento doloso (del suolo, dell'aria ecc.) ove il fatto abbia posto una persona in pericolo di morte o di gravi lesioni alla salute o abbia posto in pericolo la salute di un gran numero di persone. Nello stesso senso l'art. 325, co. 3, del codice penale spagnolo prevede un aggravamento di pena laddove le condotte incriminate dal delitto ecologico hanno creato un rischio di grave pregiudizio per la salute delle persone. In senso analogo l'art. 327 del medesimo codice spagnolo prevede una pena più elevata rispetto ai delitti ambientali indicati negli articoli ad esso precedenti (gestione abusiva di rifiuti ed esercizio di impianti pericolosi) ove i fatti base abbiano causato un rischio di deterioramento irreversibile o catastrofico.

² Il par. 181 del codice penale austriaco incrimina il danneggiamento doloso dell'ambiente, e segnatamente, con la pena detentiva fino a tre anni "chi, in violazione di una norma o di una prescrizione amministrativa inquina o comunque danneggia le acque, il suolo o l'aria in modo tale che

1. possa essere causato un pericolo per la vita di un uomo o di lesioni personali gravi o per la salute o l'integrità fisica di un gran numero di persone;

2. possa essere causato un pericolo per la conservazione delle piante o degli animali in notevole misura

3. possa essere causato un peggioramento persistente di lunga durata delle condizioni delle acque, del suolo o dell'aria o

4. possa essere causata una spesa di ripristino o comunque danni a cose altrui, a oggetti sottoposti a tutela monumentale o naturale di ammontare superiore a 50.000 euro.

Il par 325 dello StGB (inquinamento atmosferico) incrimina chi cagiona alterazioni all'aria idonee a nuocere, al di fuori della sfera di pertinenza dell'impianto, alla *salute* altrui, *ad animali*, *a piante* o ad altre cose di rilevante valore, sanzionandolo con la pena detentiva fino a cinque anni o con la pena pecuniaria.

e tutela della persona, limitandosi a richiedere la protezione penale di entrambi, senza imporre gerarchie valoriali o criteri di collegamento.

Nella prospettiva di riforma dei reati contro la persona (nella declinazione collettivistica e a vittima indeterminata della incolumità pubblica così come in quella della incolumità privata) occorre allora interrogarsi sul se ed eventualmente come e dove dare rilievo a fattispecie penali poste a protezione dell'ambiente cui si colleghino danni o pericoli per l'incolumità pubblica o privata.

3. Rinviando al contributo più esteso per l'analisi normativa anche di taglio comparato e per le argomentazioni sottese alle proposte di seguito riportate, in prospettiva di riforma si auspica:

- il mantenimento di un autonomo titolo dedicato ai più significativi delitti contro l'ambiente, contiguo ai delitti contro l'incolumità pubblica;

- la previsione di una fattispecie di inquinamento ambientale base, più precisamente descritta rispetto all'attuale – attraverso l'indicazione di indici probatori del requisito sostanziale del danno rilevante –, cui agganciare eventi aggravatori di danno per l'integrità fisica e/o pericolo per la salute pubblica, con contestuale abrogazione delle attuali fattispecie di disastro ambientale e di morti o lesioni come conseguenza di inquinamento ambientale;

- l'eliminazione della attuale fattispecie colposa di pericolo di inquinamento o disastro ambientale (art.452-quinquies, co. 2c.p.), a vantaggio, ricorrendone i requisiti, delle fattispecie contravvenzionali di pericolo astratto già contenute nel d.lgs. n. 152/2006;

- il mantenimento della clausola di illiceità espressa "abusivamente", che opportunamente collega le fattispecie penali ambientali alle sottese discipline amministrative e alle prescrizioni contenute nei titoli abilitativi, con eventuale formalizzazione dei casi eccezionali in cui il rispetto della legge o delle prescrizioni amministrative non esonera da responsabilità (ad es. per ottenimento fraudolento del titolo abilitativo, per consolidate conoscenze diffuse che dimostrino l'inadeguatezza della regola cautelare già al momento della condotta ecc.).

- il potenziamento dei meccanismi già esistenti che consentono l'estinzione delle contravvenzioni ambientali (ad es. estendendo l'oblazione alle contravvenzioni ambientali sanzionate con pena congiunta e allargando i requisiti di ammissione alla procedura ex artt. 318 ss. d.lgs. n. 152/2006).

III. DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI

M. GAMBARDELLA

1. All'interno dell'8° gruppo "Reati contro la salute privata e pubblica e contro l'incolumità privata e pubblica", si sono presi in considerazione gli illeciti penali in materia di stupefacenti iscritti all'interno dei reati contro la salute. In pratica, si è tentato di approfondire l'eventualità di inserire il sottosistema degli stupefacenti nel dibattito che l'Associazione ha avviato sul tema della novella dei reati contro la persona, e sulle linee guida lungo le quali dovrebbe muoversi il futuro legislatore in proposito.

2. Il modello del "proibizionismo" è a tutt'oggi il paradigma che orienta le scelte di politica legislativa penale in materia di stupefacenti. Esso parrebbe imposto al nostro Paese dalle Convezioni internazionali in tema di droga, le quali ci obbligano a prevedere come reato le condotte di "produzione", "commercio" e "traffico" illegali di sostanze stupefacenti, lasciando invece rispetto al "consumatore" la facoltà di scegliere tra la repressione penale e le misure diverse dalla sanzione criminale (ad esempio, il trattamento medico-terapeutico o socio-riabilitativo).

Sulla base di tali premesse, occorre dunque chiedersi se all'interno della disciplina penale degli stupefacenti possa essere tracciata una distinzione, allo scopo di tenere separate le ipotesi criminose maggiormente incentrate sulla tutela di interessi pubblicistici e collettivi (combattere il mercato della droga, salute pubblica, sicurezza, ordine pubblico nonché normale sviluppo delle giovani generazioni) da quelle figure più propriamente volte alla protezione della salute di singoli individui determinati (salute del singolo assuntore). Sicuramente tale ripartizione oggi appare più praticabile che nel recente passato: la novella del 2006 (c.d. legge Fini-Giovanardi) – caducata dalla sentenza costituzionale n. 32 del 2014 – aveva invero assimilato la risposta sanzionatoria tra le droghe leggere e quelle pesanti, accrescendo così la rilevanza, nel campo degli stupefacenti, della protezione dei beni dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

Bisogna comprendere, insomma, se i reati in materia di sostanze droganti possano subire una suddivisione, con il risultato di depotenziare l'onnipresente aspetto pubblicistico di tutela penale. Nel senso che alcune figure di illecito possano essere trasferite nel codice penale all'interno dei reati contro la persona, in quanto in esse risultano del tutto assenti caratteri pubblicistici di protezione e di tutela della salute collettiva nonché aspetti legati all'ordine pubblico (si pensi, ad esempio, alla coltivazione domestica di piantine di *cannabis*, destinate non in via esclusiva al consumo personale, o alla cessione di una singola dose di stupefacente “leggero” a soggetto maggiorenne).

3. Anche nel peculiare settore degli stupefacenti si potrebbe allora sperimentare l'impiego di fattispecie di pericolo individuale, da iscrivere all'interno del più ampio quadro di riforma dei reati contro la persona; ipotesi criminose pertanto da collocare all'interno del codice penale. Si introdurrebbe così una inedita categoria intermedia – quella del pericolo individuale – tra danno individuale e pericolo collettivo. A tali categorie (“danno individuale”, “pericolo individuale”, “pericolo collettivo”) andrebbe aggiunta quella del “danno collettivo” (sul modello del disastro sanitario), attraverso la previsione di fattispecie che puniscano un danno (e non un pericolo) alla salute collettiva, senza l'identificazione della vittima.

In questo modo, anche solo come indicazione di politica criminale, si potrebbe tentare di emancipare tali figure criminose dal paradigma iperpubblicistico di contrasto alla produzione e traffico degli stupefacenti, valorizzando qui la messa in pericolo della vita e della salute del singolo individuo (assuntore, tossicodipendente, tossicofilo). Si tratta in verità di ipotesi di reato in cui il legislatore ha preso in carico, in chiave pubblicistica, interessi la cui matrice e il cui contenuto risultano, invece, indissolubilmente congiunti alla tutela della persona.

In particolare, ciò è dovuto perlopiù al fatto che gli illeciti penali nel campo del traffico e consumo di stupefacenti sono solitamente messi in relazione con le attività delle organizzazioni criminali dedite al narcotraffico (dotate sempre di più di forti connotazioni transnazionali); e questo spiega altresì come la giurisprudenza arrivi a individuare nell'ordine pubblico (oltre quello “centrale” della salute pubblica) il bene giuridico tutelato in questo ambito del diritto penale.

Tale sforzo di distinzione, attraverso la configurazione di fattispecie di pericolo individuale, s'impone oltretutto per il rigore delle cornici edittali, che caratterizzano il sottosistema penale degli stupefacenti; rigore sanzionatorio collegato alla connotazione interamente pubblicistica assegnata attualmente ai delitti in materia di droga. Ricondurre una parte delle incriminazioni in tema di sostanze stupefacenti all'interno dei delitti contro la persona, potrebbe rendere non più plausibile e ragionevole la pesante comminatoria edittale ivi prevista.

Potrebbe, inoltre, essere di ausilio al fine di ricostruire un sottosistema – quello degli stupefacenti – che è difficile oggi considerare un vero e proprio “modello”, per le caotiche sovrapposizioni normative che si sono avute in tempi recenti, come vedremo nel prosieguo del contributo.

4. Nello specifico si potrebbero dislocare all'interno del codice penale – nell'ambito dei delitti contro la persona – le tipologie di condotte elencate di seguito, le quali non appaiono in alcun modo collegabili con la repressione del mercato illegale della droga, con la tutela della salute collettiva e dell'ordine pubblico nonché con il corretto sviluppo delle giovani generazioni; né sembra affermabile, in assoluto, che ogni attività rientrante nel c.d. ciclo della droga (coltivazione, produzione, fabbricazione, cessione, ecc.) è sempre idonea a turbare la sicurezza e l'ordine pubblico.

Anzitutto la c.d. “coltivazione domestica” di droghe “leggere”, allorché si tratti di piantine (ad esempio, di *marijuana*) coltivate non solo per la consumazione personale; piantine tenute in vaso e non interrate, la cui crescita e produttività in termini di “raccolto” si attestino entro limiti non ampi. Assegnando poi a tale condotta una cornice edittale adeguata allo scarso disvalore della condotta.

Inoltre, nel codice penale tra i delitti di pericolo della vita e della salute del singolo individuo potrebbe includersi il fatto di lieve entità avente ad oggetto esclusivamente droghe “leggere” cedute a persona maggiorenne (art. 73, comma 5, t.u. stup.). Si pensi così alla detenzione di un numero limitatissimo di dosi di *marijuana* destinate alla illecita cessione a terzi, in cui l'autore del reato non sia peraltro collegato alla criminalità organizzata. Qui il dato ponderale, l'elemento quantitativo, in quanto più direttamente legato all'oggettività del delitto, avrebbe un ruolo decisivo nella valutazione dell'entità dell'offensività rispetto all'interesse protetto.

5. Lo spaccio (o la detenzione oltre certe soglie ad esso destinata) di droghe “leggere” (ad esempio, *hashish* o *marijuana*) è più grave, agli occhi del legislatore, di una lesione personale volontaria o di un omicidio colposo, nonostante la singola cessione (e tantomeno la detenzione finalizzata allo spaccio) non sia di per sé idonea a produrre malattie (se non sul lungo periodo e unitamente ad altre) e tanto meno la morte.

Il reato di spaccio di droghe “pesanti” (ad esempio, cocaina) è punito con la pena da 6 a 20 anni di reclusione (a seguito della sentenza costituzionale n. 40 del 2019, la quale ha dichiarato incostituzionale l'art. 73, comma 1, t.u. stup. nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di 8 anni anziché di 6 anni); pena in linea (nel massimo) con l'omicidio doloso consumato e molto superiore (nel massimo) a quella dell'omicidio tentato, nonostante non si voglia né si causi la morte di un uomo.

Se si prende a parametro di riferimento la salute dei consumatori, le pene attualmente previste non sembrano pertanto proporzionate in sé e in raffronto alle pene previste per reati comparabili (lesioni personali volontarie, omicidio volontario consumato e tentato, omicidio colposo).

Non va infine dimenticata la responsabilità del cedente di sostanze stupefacenti per la morte dell'assuntore *ex art. 586 c.p.*, imputabile al primo a titolo di colpa allorché dalle circostanze del caso concreto risulti evidente un concreto pericolo per l'incolumità dell'assuntore o comunque rimanga un dubbio in ordine alla effettiva pericolosità dell'azione, tali da dovere indurre l'agente ad astenersi dall'azione.